

Contratto privato di prestazione artistica del Primo Settembre 2025, stipulato tra:

Marcello Cannizzo Agency srl di 97100 Ragusa, via S. Anna, 83, P. I. 01385500887, di seguito denominato ORGANIZZATORE;

E

COMUNE di NASO, Via Mazzini, 1 – 98074 NASO (ME), P.I. 00342960838, Cod. Univoco UF0E1T. di seguito denominato COMMITTENTE;

IL COMMITTENTE, Comune di Naso (ME), rappresentato dal Responsabile dirigente Dott. SCARVACI Carmelo, c. f. SCRCML58E07F848R, ingaggia, tramite l'ORGANIZZATORE *Marcello Cannizzo Agency*, l'artista cantante ROSALINO CELLAMARE, in arte RON, nt. a Dorno (PV) il 13.08.1953, c. f. CLLRLN53M13D348Z, per sua esibizione in Naso (ME), piazza Roma, nell'ambito dell'evento FESTA del PATRONO SAN CONO da Naso nella serata(h. 21 circa) dell'1 settembre 2025, alle seguenti condizioni e clausole:

ART.1 COMPENSI: A fronte degli impegni assunti, il COMMITTENTE sarà tenuto a corrispondere all'ARTISTA la somma di € 34.000,00 (diconsi: trentaquattromila/00 euro), iva esclusa. Inclusi nel prezzo pattuito sono: spese di viaggio e transfert interni, service audio/luci e Back line;

A carico dello stesso committente sarà la fornitura del vitto (prima o dopo concerto) per artista e staff di produzione e la scheda tecnica.

IL COMMITTENTE si impegna a corrispondere l'importo pattuito entro 30 giorni dall'evento sul seguente IBAN IT70V0200817011000011024807;

ART. 2 CARATTERISTICHE E DISPOSIZIONI – L'ORGANIZZATORE si obbliga a fornire a propri costi tutto il personale, le strutture e i servizi necessari alla buona riuscita e realizzazione dello spettacolo, ed in ogni caso, attenendosi alle richieste presenti negli allegati tecnici;

ART. 3 MISURE DI SICUREZZA – LE PARTI si impegnano affinché nel luogo ove si svolge lo spettacolo e sul palco siano adottate le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità dell'ARTISTA e degli spettatori, nonché la protezione dei suoi impianti in conformità alle norme ed alle leggi in vigore in Italia. IL COMMITTENTE si obbliga a predisporre un'adeguata protezione e transennatura negli spazi riservati al palco, strutture e palchetti, mixer, camerini e parcheggi destinati all'esclusivo uso dell'ARTISTA. L'accesso a queste aree sarà interdetto al pubblico (salvo casi particolari autorizzati) ed agli addetti di servizio locale e controllato dall'ARTISTA o dai suoi rappresentanti;

ART.4 PERSONALE - Sarà cura dell'ORGANIZZATORE, coadiuvato da personale tenuto a disposizione dal Committente, fornire il personale richiesto negli allegati tecnici per la buona riuscita dello spettacolo e per un corretto svolgimento dei lavori di allestimento, esibizione, disallestimento;

ART. 5 PUBBLICITA' E PROMOZIONE – IL COMMITTENTE ha la facoltà di utilizzare il nome e/o lo pseudonimo dell'ARTISTA esclusivamente per la promozione dello spettacolo. Il materiale fornito dall'ARTISTA non potrà essere in alcun modo modificato né utilizzato, neppure indirettamente, per le forme e/o modi di pubblicità e sponsorizzazione salvo autorizzazione scritta;

ART.6 SIAE e altri ONERI: Saranno a carico del Committente: il pagamento dei diritti SIAE, il Palco, i camerini e i bagni, il Gruppo elettrogeno e l'autorizzazione P. S. per lo svolgimento dello spettacolo;

ART. 7 RECESSO PER IMPEDIMENTO DELL'ARTISTA - Un'eventuale malattia, o impedimento non procrastinabile e non dipendente dalla volontà dell'ARTISTA, ma debitamente comprovati, lo esonera dall'obbligo di fornire le prestazioni sopraindicate e nessun indennizzo né rimborso sarà dovuto al Committente;

ART. 8 MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO - Nel caso in cui lo spettacolo non possa essere effettuato a causa del maltempo o per altre cause simili, si concorderà un rinvio ad altra data; ma, se ciò non sarà assolutamente possibile, il Committente corrisponderà all'artista l'intera somma pattuita. A maggior ragione, analogamente, nel caso in cui lo spettacolo non possa essere effettuato per cause imputabili al Committente (mancanze gravi rispetto alle richieste tecniche, inadempienze alle richieste contrattuali), sarà richiesto il 100% del compenso pattuito. Nulla sarà dovuto dal Committente nel caso opposto (non effettuazione dello spettacolo per cause imputabili all'artista o organizzatore);

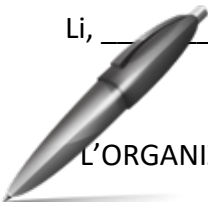
ART. 9 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO – IL Committente si obbliga a rispedire all'ARTISTA, tramite l'Organizzatore, una copia del presente contratto debitamente sottoscritto. È espressamente esclusa ed assolutamente non valida ogni modificazione o correzione dei patti contenuti nella presente scrittura;

ART. 10 AFFISSIONE ABUSIVA – IL COMMITTENTE si impegna formalmente a tenere indenne l'ARTISTA dagli obblighi derivanti dal pagamento dell'imposte su pubblicità e pubbliche affissioni;

ART.11 DIVIETO DI REGISTRAZIONE - Lo spettacolo non può essere filmato, registrato, né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo, senza il consenso dell'ARTISTA;

ART. 12 DANNI – IL COMMITTENTE sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e furti arrecati alle attrezzature dell'ARTISTA causati da ignoti sia all'interno dell'area dello spettacolo che nell'eventualità la sicurezza dei parcheggi dei mezzi non corrisponda alle richieste dell'ARTISTA.

ART. 13 COMPETENZA GIUDIZIARIA: Foro competente per ogni controversia sarà il Tribunale di PATTI (ME).

Li,  Firmato
digitalmente da
CILLUFFO
GIUSEPPA
L'ORGANIZZATORE
C: IT

IL COMMITTENTE